



COMUNE DI SASSETTA PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA n° 14 del 20/11/2024

OGGETTO: 9° Rally delle Colline Metallifere e Val di Cornia - 4° historic rally della val di Cornia in programma nei giorni 22-23 novembre 2024 - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA la nota di “Maremma Corse 2.0” a firma del Presidente sig. Marco Federighi, pervenuta al protocollo generale del Comune in data 15/11/2024 e rubricata con n.3068, con la quale si richiede il nulla-osta per la manifestazione sportiva denominata “9° Rally delle Colline Metallifere e Val di Cornia - 4° historic rally della val di Cornia”, riprogrammato per i giorni 22-23 novembre 2024;

RILEVATO che con la stessa nota, si chiede l’adozione di provvedimenti sulla circolazione stradale nel centro abitato di Sassetta, per lo svolgimento di tale manifestazione;

VISTI:

1. la nota in uscita n.3072 del 15/11/2024 con la quale il Comune di Sassetta ha rilasciato il nulla-osta per la manifestazione sportiva, a firma del sottoscritto;
2. il collaudo dei percorsi interessati dalla gara avvenuto in data martedì 19/11/2024, con esito positivo;
3. la disposizione n.2937/2024 del 19/11/2024 della Provincia di Livorno quale positiva conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata e asincrona;
4. la disposizione di autorizzazione allo svolgimento della competizione n.2947/2024 del 20/11/2024 rilasciata dalla Provincia di Livorno.

CONSIDERATO che la prova speciale 1 SASSETTA “A”, come da programma allegato alla richiesta, si conclude nel centro abitato di Sassetta, nello specifico all’altezza del numero civico 55 di Via Roma;

RITENUTO opportuno adottare il necessario ed idoneo provvedimento sulla circolazione stradale nel centro abitato, al fine di assicurare lo svolgimento della manifestazione con la massima sicurezza e serenità, anche in previsione di una notevole partecipazione di persone così come avvenuto nelle precedenti edizioni;

VISTI:

- il D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 - Codice della strada;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di Esecuzione e di Attuazione C.d.S;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa, il giorno **sabato 23 novembre 2024 dalle ore 07:45 alle ore 11:00** e comunque fino al termine della prova speciale 1 SASSETTA “A” del “9° Rally delle Colline Metallifere e Val di Cornia - 4° historic rally della val di Cornia”, ed al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, all'interno del centro abitato in Via Roma e Via di Suvereto, nel tratto della strada provinciale n.18/a dei “Quattro comuni”, compreso tra il parcheggio di largo Roma e fino al Km 2+700 della stessa SP18A (via di Suvereto termine centro abitato):

- divieto di transito per tutti i veicoli.

Deroghe Speciali

I veicoli dell'Amministrazione comunale, quelli della Società organizzatrice, quelli in gara ed a servizio della manifestazione appositamente autorizzati dalla Società organizzatrice, sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni sul divieto di transito, rispettivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le attività propedeutiche allo svolgimento delle manifestazioni.

Norme generali

La Società organizzatrice dovrà provvedere all'installazione della segnaletica stradale verticale temporanea e alla rimozione della stessa al termine dell'iniziativa, conformemente alle vigenti norme regolamentari relative al C.d.S vigente.

La Polizia Municipale, a norma dell'articolo 43, comma 5, del Codice della Strada, per esigenze connesse alla fluidità ed alla sicurezza della circolazione stradale ovvero per risolvere situazioni contingenti, ha facoltà di:

- fermare, dirottare, accelerare, rallentare la marcia dei veicoli per il tempo strettamente necessario;
- attuare iniziative anche in contrasto con la segnaletica esistente ovvero con le norme della circolazione stradale;
- rilasciare permessi in deroga alle disposizioni che precedono.

L'Amministrazione Comunale, comunque, rimane sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni riportati e/o provocati a terzi durante e conseguenti lo svolgimento dell'evento, derivanti dall'uso delle predette aree pubbliche e/o dalla mancanza, inefficienza, insufficienza o inadeguatezza delle necessarie segnalazioni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana, ed in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sottoscritta digitalmente, sarà pubblicata all'Albo online e sul sito istituzionale del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare.

IL RESPONSABILE DI AREA
Alessandro Guarguaglini